



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 204/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria.
Provvedimenti"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/12/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/12/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 204/XII pag. 3
"Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. Provvedimenti"

Normativa citata

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 pag. 11
"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 pag. 23
"Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria"

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (art. 24) pag. 32
"Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)"

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 591 pag. 34
"Legge regionale 15/03 e L.R. 15/08. Modifica e Approvazione Statuti Fondazioni Minoranze Linguistiche."

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2022, n. 663 pag. 50
"Individuazione nuovo Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Regionale per la Comunità Arberesche"

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 763 pag. 53
"Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2021, n. 615"

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 764 pag. 58
"Approvazione elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2023, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 703 della seduta del 03 dicembre 2024.

Oggetto: Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. Provvedimenti.

Presidente e/o Assessore Proponente: F.to Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: F.to Ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Anna Prenestini

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°758634 del 03.12.2024

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- Le minoranze linguistiche, riconosciute e tutelate dall'articolo 6 della Costituzione Italiana, rappresentano un patrimonio culturale unico che contribuisce alla diversità e alla ricchezza della nostra società e che la tutela e la promozione delle stesse sono fondamentali per preservare identità, tradizioni e valori delle comunità locali;
- La Regione Calabria, nella cornice della Legge n 482 del 15 dicembre 1999 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*, ha riconosciuto, attraverso l'art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 30 ottobre 2003, l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze linguistiche e storiche presenti nel territorio quali elementi distintivi della propria identità regionale e risorse strategiche per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;
- Per tali finalità ed in ossequio alla citata Legge Regionale, la Regione ha promosso la costituzione di tre istituti dedicati, tra cui l'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, con l'obiettivo di salvaguardare e diffondere le tradizioni delle comunità linguistiche di matrice Albanese, una testimonianza viva delle antiche radici di tale popolo in Calabria;
- La Legge Regionale n. 15 del 13.06.2008, all'art. 24, ha autorizzato la Giunta Regionale a trasformare gli istituti regionali di cultura di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 30.10.2003 in Fondazioni, ampliandone la portata e attribuendo loro il compito di promuovere, in modo innovativo e sostenibile, la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi di matrice Arbereshe, Grecanica e Occitana;
- La predetta scelta operata dal Legislatore regionale sottolinea come la tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche, quale patrimonio immateriale riconosciuto a livello nazionale e internazionale, non rappresenti solo un obbligo istituzionale ma una straordinaria opportunità per preservare e promuovere una cultura di diversità e dialogo e la Fondazione, in questo contesto, riveste un ruolo cruciale come punto di riferimento per la salvaguardia, il rilancio e la diffusione del patrimonio linguistico e culturale arbereshe, oltre che come promotore di progettualità in ambito educativo, culturale e turistico;

ATTESO CHE:

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 dicembre 2011, la Regione Calabria ha approvato i testi degli statuti delle Fondazioni e ha avviato gli adempimenti necessari per la trasformazione degli istituti in enti in grado di operare con maggiore autonomia e flessibilità;
- L'art. 3 dello specifico Statuto afferma che *“il fondatore ed unico socio della Fondazione è la Regione Calabria”*, sottolineando il ruolo centrale della Regione nel sostegno e nel coordinamento delle attività della Fondazione;
- In data 21 febbraio 2013, con atto del Notaio Dott. Rocco Guglielmo, repertorio n. 149188, è stata formalizzata la trasformazione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria in Fondazione, conferendo piena capacità giuridica per le proprie finalità istituzionali;
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 10.12.2022 è stato individuato quale Commissario Straordinario della Fondazione “Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria” Ernesto Madeo, confermando l'impegno della Regione per il rilancio e la piena operatività della Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione si pone come un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni linguistiche, letterarie, artistiche e demo-antropologiche della comunità Arbereshe, promuovendo iniziative che spaziano dall'archiviazione e documentazione scientifica all'educazione scolastica e alla cooperazione nazionale e internazionale;

PRESO ATTO delle interlocuzioni positive con le comunità locali e dei contributi emersi nel contesto delle sedute del CoReMil, che hanno permesso di delineare una visione strategica ed operativa coerente con le esigenze delle minoranze linguistiche calabresi;

PRESO ATTO, altresì, che il CoReMil, nella seduta del 25 novembre 2024 (prot. 750916/2024), ha approvato all'unanimità l'allegata bozza del nuovo statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, ritenendolo uno strumento indispensabile per l'attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione;

RILEVATO che la Fondazione ha come obiettivo primario quello di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, storico e linguistico delle comunità Arbereshe attraverso attività di studio, ricerca e valorizzazione in ambito locale, nazionale e internazionale;

TENUTO CONTO che lo statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria è stato redatto tenendo conto delle disposizioni della Legge Regionale n. 15/2003 e delle altre norme in materia di minoranze linguistiche;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria di Calabria nella versione, da ultimo, approvata dal CoReMil;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 763 del 28 dicembre 2023, recante *“Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2021, n. 615.”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 28 dicembre 2023, recante *“Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2023, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

ACQUISITO, in aderenza alle statuizioni di cui alla Deliberazione n 763/2023 sopra richiamata, il parere previsto, con riferimento agli statuti, nell'allegato 2, lett. a) punto 6, rilasciato dal Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore “Coordinamento e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio” (prot. 751473 del 29.11.24);

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto gli stessi gravano sul bilancio della sopra citata Fondazione che presenta la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente Avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

- 1- di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, allegato alla presente proposta deliberativa per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2- di revocare, per l'effetto, la Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati gli statuti delle Fondazioni delle minoranze linguistiche calabresi limitatamente allo Statuto afferente la Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe Calabria;
- 3- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Commissario della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni in cui risiedono le comunità linguistiche Arbereshe, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche- Settore "Coordinamento e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio";
- 4- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EUGENIA MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTO OCCHIUTO

Allegato alla DGR 703 del 03.12.2024

STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' ARBERESHE DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio di Sant'Adriano.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. La Fondazione opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, storico, artistico demo-antropologico, etno-musicale, urbanistico e monumentale delle comunità storiche Arbereshe riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:
 - Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali ed etnomusicali;
 - Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali, teatrali e cinematografiche, in lingua arbereshe o bilingue; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione, promozione e divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
 - Favorire le azioni di recupero della toponomastica originaria in lingua arbereshe;
 - Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture arbereshe nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;
 - Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
 - Curare i rapporti con le altre fondazioni arbereshe d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:

- a) eventuali contributi in denaro versati dai Comuni o dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Revisore dei conti.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) predispone il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- c) predispone il conto consuntivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- d) approva e modifica i regolamenti della Fondazione;
- e) sottopone all'approvazione del C.d.A. il programma di attività della Fondazione, predisposto su proposta dell'Assemblea dei sindaci e dei presidenti delle Province, alla quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
- g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
- j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti; a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione nel limite annuo di € 30.000.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche, preferibilmente tra i sindaci delle Comunità Arbereshe, e decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad €. 20.000,00.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei sindaci di cui quattro della Provincia di Cosenza, uno della Provincia di Catanzaro, e uno della Provincia di Crotone, nominati dall'Assemblea dei Sindaci, e decade al momento della decadenza del Presidente.
2. Ai componenti del C.d.A. diversi dal Presidente non spetta alcun compenso.
3. Il C.d.A.:
 - a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) approva il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico – scientifico;
 - c) elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico della Fondazione;
 - d) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 12.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico; i candidati devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria della Fondazione e in particolare provvede:
 - a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
 - b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
 - c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione;
 - d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 11 – Assemblea dei Sindaci e delle Province

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei Comuni delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Provincia di Catanzaro, da un rappresentante della Provincia di Cosenza, da un rappresentante della Provincia di Crotone, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità della Fondazione e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dall'Assemblea, di farne parte.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività della Fondazione e per recepire proposte e suggerimenti in merito, l'assemblea propone al Cda il programma annuale delle attività.
3. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 12 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
2. Il Comitato è composto da cinque membri scelti, a seguito di manifestazione di interesse, tra studiosi/esperti in possesso di adeguati titoli scientifici e di comprovate competenze ed esperienze professionali nell'ambito della lingua e della cultura minoritaria arbereshe.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore il quale lo rappresenta nei rapporti con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, a cui può essere invitato a partecipare senza diritto di voto.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 13 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione e del Comitato Tecnico-Scientifico il rimborso delle spese sostenute per le missioni, preventivamente autorizzate dal Presidente, nel limite massimo complessivo di € 10.000,00 annue.

Art. 14 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Cda entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche della Fondazione.
3. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 15 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

LEGGE 15 dicembre 1999 , n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Vigente al : 18-12-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1.** La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
- 2.** La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

- 1.** In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,

catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

- 1.** La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
- 2.** Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
- 3.** Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

- 1.** Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche

della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle

province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo

nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. **((2))**

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati

prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

- 1.** Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. **((2))**
- 2.** L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 3.** L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 16

- 1.** Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18-bis

((

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

))

Art. 19

- 1.** La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
- 2.** Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
- 3.** Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

- 1.** All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 2.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999 CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15***Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.***(BUR n. 20 del 31 ottobre 2003, supplemento straordinario 1)**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e 13 giugno 2008, n. 15)***TITOLO I****Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria****Art. 1****(Finalità della legge)**

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera "r", con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2**(Definizione di bene culturale)**

1. In attuazione della legge 15.12.1999, n. 482, dell'art. 56, lettera "r" dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

* Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, tutte le norme in contrasto con quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo sono da intendersi abrogate.

TITOLO II**Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione****Art. 3****(Insegnamento bilingue)**

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4**(Interventi a favore di attività didattiche complementari)**

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5**(Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche)**

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6**(Dimensionamento scolastico)**

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7**(Corsi di alfabetizzazione)**

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la

valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.

4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III Istituzioni e attività culturali

Art. 8¹ *(Comitato regionale per le minoranze linguistiche)*

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:

- a) l'Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;*
- b) i Presidenti delle province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;*
- c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due Sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;*
- d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca e una di lingua occitanica;*
- e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.*

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. a) della L.R. 21 agosto 2006. n. 7

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D.

Art. 9²

(Approvazione)

1. Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.

2. Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti.

Art. 10

(Istituti regionali di cultura)

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

Art. 11³

(abrogato)

Art. 12

(Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti)

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

² Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

³ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13

(Associazioni e volontariato)

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico/culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14

(Promozione dell'associazionismo)

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15

(Interventi di promozione culturale)

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
 - a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca,

sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16

(Festival arberesh e centro musicale)

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17

(Stampa, editoria, radio, televisioni)

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18

(Programmazione televisiva)

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19

(Intervento speciale)

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di euro 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

- a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;
- b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;
- c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
- d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.
- e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20

(Scambi culturali con le nazioni d'origine)

1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

Art. 21

(Tutela socio-economica)

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22

(Patrimonio artistico religioso)

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23

(Insediamenti abitativi antichi)

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gijtonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24

(Servizi fondamentali)

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 25

(Norma finanziaria e finale)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in Euro 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(BURC n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 16 ottobre 2008, n. 37; 11 novembre 2008, n. 38; 12 dicembre 2008, n. 40; 31 dicembre 2008, n. 44; 12 giugno 2009, n. 19; 17 agosto 2009, nn. 26 e 29; 31 dicembre 2009, n. 58; 26 febbraio 2010, n. 8; 13 luglio 2010, n. 18; 11 agosto 2010, n. 22; 29 dicembre 2010, n. 34; 30 giugno 2011, n. 18; 7 ottobre 2011, n. 36; 23 dicembre 2011, n. 47; 28 giugno 2012, n. 28; 15 novembre 2012 nn. 55 e 58; 20 dicembre 2012, n. 66; 27 dicembre 2012, nn. 67 e 69; 10 gennaio 2013, n. 1; 1 luglio 2014, n. 9; 9 maggio 2017, n. 17; 18 marzo 2024, n. 14)

(La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 271 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 159 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2), della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 186 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4), della presente legge.)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

(Copertura finanziaria somme pignorate)

1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per l'anno 2007, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000039 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 6.700.000,00, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Articolo 22

(Sportello unico regionale per le attività produttive)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.
3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

Articolo 23

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'IRAP, quale tributo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

TITOLO IV

(Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti)

Articolo 24

(Trasformazione degli istituti regionali di cultura)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'articolo 10 della [legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15](#), in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.
2. L'articolo 11 della [legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15](#) è abrogato.
3. Tutte le norme di cui alla [legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15](#), in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.

Articolo 25

(Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#))

1. All'articolo 4 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è aggiunto il seguente comma:

DATO ATTO che l'art. 1 della L.R. 6/2009 che modifica l'art. 5 della L.R. n. 21/2004 prevede che l'individuazione e l'istituzione dei distretti siano di competenza della Giunta regionale previo parere vincolante della competente Commissione Consiliare.

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca, Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI INDIVIDUARE ed istituire ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i., il «Distretto Agroalimentare di Qualità del Lametino» il cui Comitato Promotore è costituito dai soggetti elencati in narrativa ed il cui soggetto capofila è «Lametia Sviluppo» S.c.a.r.l..

DI TRASMETTERE la presente delibera in uno con gli allegati previsti alla Commissione Consiliare per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. n. 21/2004, per come modificata e integrata dalla L.R. n. 6/2009.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 591

Legge regionale 15/03 e L.R. 15/08. Modifica e Approvazione Statuti Fondazioni Minoranze Linguistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 10 della L.R. 30 ottobre 2003, n. 15 recante «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria» prevede l'istituzione dei seguenti Istituti:

1. Istituto Regionale per la comunità arbereshe di Calabria, con sede in San Demetrio Corone;
2. Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria, con sede in Bova Marina;
3. Istituto Regionale per la comunità occitana di Calabria con sede in Guardia Piemontese.

ATTESO che l'art. 12 della L.R. 15/03, per il funzionamento degli Istituti di cui sopra, prevede la predisposizione, da parte del COREMIL, degli statuti che devono indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

VISTA la L.R. 13/6/08, n. 15 e in specie, l'art. 24, comma 1 che stabilisce che «La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli Istituti Regionali di cultura di cui all'art. 10 della L.R. 15/03 in Fondazione con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge».

VISTA la D.G.R. n. 910 del 24 novembre 2008 ad oggetto «L.R. 15/03 e L.R. 15/08. Trasformazione Istituti Regionali. Nomina Commissari ad acta».

ATTESO che il punto 4 della predetta DGR 910/08, nel definire i compiti dei Commissari, stabilisce che gli stessi debbano essere di supporto al COREMIL ai fini dell'elaborazione degli statuti delle costituite Fondazioni.

PRESO ATTO che gli statuti approvati con DGR n. 7 del 13 gennaio 2010 e quindi dal Consiglio Regionale sono risultati in contrasto con la normativa vigente sulle Fondazioni per cui è risultato impossibile procedere alla Costituzione con atto notarile delle stesse.

VISTE le modifiche apportate agli statuti predisposti dal Commissario ad Acta, dott. Emilio Mastroianni, di cui al DPGR n. 135/2010 che restano nell'ambito delle indicazioni fornite dal COREMIL nella seduta del 3 dicembre 2009.

CONSIDERATO CHE:

— il comma 2 del già citato articolo 12 della L.R. 15/03 stabilisce che gli Statuti, di cui agli allegati A-B-C, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, debbano essere sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro 90 giorni dalla presentazione;

— trascorsi 60 giorni dal termine indicato, gli Statuti si intendono approvati.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2003, n. 15.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e s.m.i..

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e verificata la propria competenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura e Minoranze Linguistiche, Prof. Mario Caligiuri formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici responsabili del procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole

1. di prendere atto dei testi degli statuti delle costituite Fondazioni, così come sono stati trasmessi dal Commissario ad Acta, di cui agli allegati «A» (Statuto Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria), «B» (Statuto Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro) e «C» (Statuto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di procedere, con successivo atto, agli adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti di cui all'art. 10 della L.R. 15/03, degli istituti summenzionati;

3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per il prescritto parere ai sensi dell'art. 12, secondo comma della L.R. 15/03;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

Allegato "A"

STATUTO FONDAZIONE ARBERESH DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria".
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio Italo - Albanese di Sant' Adriano.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arberesh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;

- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "B"

STATUTO FONDAZIONE GRECANICA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arbëresh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;
- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;
- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "C"

STATUTO FONDAZIONE OCCITANA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Guardia Piemontese, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arbëresh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;

- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 663 della seduta del 10 dicembre 2022.

Oggetto: Individuazione nuovo Commissario straordinario della Fondazione “Istituto Regionale per la Comunità Arberesche”.

Assessore Proponente: F.to Dott. Gianluca Gallo

Dirigente Generale: F.to Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: F.to Avv. Ersilia Amatruda

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MAURO DOLCE	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota f.to dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi del art. 10 della L.R. n. 15/2003 la Regione Calabria, al fine di tutelare e di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria, ha promosso la costituzione di:

- a) Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria;
- b) Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria;
- c) Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;

- l'art. 3 degli Statuti, stabiliva che “il fondatore ed unico socio della fondazione è la Regione Calabria”;

- la L.R. n. 15 del 13.06.2008 all'art. 24 ha autorizzato la Giunta Regionale a procedere alla trasformazione dei predetti Istituti regionali di cultura, di cui all'art.10 della L.R. 15/2003, in Fondazioni che avessero la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi;

RILEVATO che:

- a fronte della costituzione della Fondazione *de qua* avvenuta nel 2013, il processo di chiusura dell'Istituto si è protratto fino a novembre 2019, e che pertanto per un arco temporale di poco meno di sette anni la Fondazione e l'Istituto sono coesistiti, sebbene entrambi fossero inoperativi in termini di svolgimento delle attività;

- con Delibera di Giunta regionale 361 del 11 agosto 2021 è stata individuata la Dirigente Avv. Anna Perani quale Commissario Straordinario, della:

- ✓ Fondazione Istituto Regionale Comunità Arbereshe di Calabria;
- ✓ Fondazione Istituto Regionale Comunità Greca di Calabria;
- ✓ Fondazione Istituto Regionale Comunità Occitana di Calabria;

RITENUTO di dover individuare un nuovo Commissario straordinario per la Fondazione “Istituto Regionale per le comunità Arbresche” a cui demandare le attività di:

- compimento degli adempimenti amministrativi iniziali;
- adeguamento normativo degli Statuti;
- adozione ed al compimento di tutti gli altri adempimenti all'uopo ritenuti necessari ed indifferibili;

VISTI:

– le deliberazioni di Giunta regionale n. 94 del 17.03.2017, n. 159 del 21.04.2017, n. 373 del 10.08.2018 e n. 527 del 30.12.2021, con le quali sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle fondazioni, società ed enti strumentali;

– ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;

– la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e ss. mod. ed int. recante “Norme sull'ordinamento della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

– il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;

– la D.G.R. n. 36 del 31.01.2022, con la quale è stato approvato l'aggiornamento, per il triennio 2022/2024, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

– la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

– il D.P.G.R nr. 167 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto “Nomina Commissario Straordinario Fondazioni Istituti Regionali per le Comunità Arberesche, Grecanica e Occitana”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto l'incarico è conferito a titolo gratuito e nessun compenso è previsto per lo stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore Dott. Gianluca Gallo,

DELIBERA

1. di individuare Ernesto Madeo quale nuovo Commissario straordinario della Fondazione Istituto Regionale Comunità Arbereshe di Calabria.

2. di demandare al Commissario straordinario:

- il compimento degli adempimenti amministrativi iniziali;
- l'adeguamento normativo degli Statuti;
- l'adozione ed al compimento di tutti gli altri adempimenti all'uopo ritenuti necessari ed indifferibili;

3. di dare atto che l'incarico è conferito a titolo gratuito e pertanto non comporta nuovi e/o aggiuntivi oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

4. di dare atto che il presente incarico di Commissario straordinario cesserà con l'insediamento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione *de qua* e contestualmente al passaggio di consegne;

5. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Commissario straordinario Ernesto Madeo, al Commissario uscente, dott.ssa Anna Perani, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni in cui risiedono le comunità linguistiche Arbereshe, al Settore regionale “Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house”;

6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Occhiuto

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 763 della seduta del 28 dicembre 2023**

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2021, n. 615.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	x	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINÉ	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°583109 del 28.12.2023

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- che la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- che la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 28/12/2021 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- che il Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" ha promosso lo sviluppo di un applicativo informatico denominato "Partecipazioni Calabria", idoneo a gestire le procedure già declinate nella D.G.R. n. 615/2021, ad oggi esistenti ed attualmente utilizzate dall'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- che la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

CONSIDERATO che

- l'evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- la normativa in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;

- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto l'impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, inoltre, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing e il suo corretto esercizio non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestionale delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti regionali competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

VISTA la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 11 agosto 2010, n. 22; 27 dicembre 2012, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 5; 27 aprile 2015, n. 11; 13 gennaio 2015, n. 3; 27 dicembre 2016, n. 43;

VISTA la Legge regionale n. 62 del 27/12/2023 avente ad oggetto "Norme in materia di spending review";

PRESO ATTO:

- che la struttura amministrativa dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale è stata modificata con la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023 che ha disciplinato la nuova organizzazione degli Uffici;
- che la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023 non ha apportato modifiche né al Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" né al Settore 5 "Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica";
- che con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*", articoli 5 e 6, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo alcuni adempimenti da parte del dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- che il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 "*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*", che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 2 "*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*", che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti

interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;

- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ed il Dirigente di settore “Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Adempimenti a cura del Socio previsti da diritto societario e normativa civilistica”, attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la definizione per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
3. di approvare il modello di *governance* dell’esercizio del controllo analogo di cui all’ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l’esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”;
5. di stabilire che l’istruttoria sull’esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 5 “*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*” del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” nei termini di cui agli ALLEGATI 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;

6. di stabilire che le società e fondazioni, anche *in house*, adeguino il proprio statuto sociale alle tempistiche dettate negli ALLEGATI 2 e 3 alla presente deliberazione;
7. di notificare il presente provvedimento a cura del Settore 5“*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*” del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ai Dipartimenti vigilanti e, per il tramite degli stessi, a ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione di cui all’ALLEGATO 1 alla presente deliberazione;
8. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 764 della seduta del 28 DICEMBRE 2023.**

Oggetto: Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2023, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: *(timbro e firma)* _____

Relatore (se diverso dal proponente): *(timbro e firma)* _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°580713 del 27 dicembre 2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. che prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- il principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto della Regione Calabria;
- la DGR n. 159 del 20 aprile 2022 con cui il Dipartimento "Presidenza" è stato ridenominato in "Transizione digitale ed Attività strategiche" e riorganizzato attraverso "una diversa distribuzione interna delle competenze già ascritte" afferenti alla medesima Struttura amministrativa;
- il DDG n. 4844 del 5 maggio 2022 con cui è stata approvata la micro-organizzazione degli uffici del Dipartimento "Transizione digitale ed attività strategiche", cambiando da 2 a 5 la numerazione del Settore "Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società ed Organismi in House. Adempimenti a cura del socio previsti da diritto societario e normativa civilistica";
- la DGR n. 665 del 13/12/2022 avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della giunta regionale - abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii"
- il Regolamento regionale del 14 dicembre 2022, n.12 che ha disciplinato la riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, abrogando il precedente regolamento regionale del 22 aprile 2022, n.3;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 che ha disciplinato la nuova organizzazione dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale;

RITENUTO CHE

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;
- il succitato allegato 4/4 individua, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo, compresi nel bilancio consolidato (Gruppo Regione Calabria);
- ai sensi dell'articolo 11 *ter-quater-quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dell'allegato 4/4, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale):
 - gli organismi strumentali dell'amministrazione di una Regione costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica;

- gli enti strumentali controllati di una Regione, costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- gli enti strumentali partecipati costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate nelle quali la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o la disponibilità di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

VISTI

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, articolo 9;
- la D.G.R. n. 680 del 23/12/2022 e la D.G.R. n. 719 del 28/12/2022, con cui si è provveduto, rispettivamente, ad approvare ed aggiornare il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2022 ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la ricognizione effettuata con la citata D.G.R. 680 del 23 dicembre 2022 per il "Gruppo Amministrazione Pubblica", che include i seguenti soggetti:
 - *Consiglio Regionale della Calabria*;
 - *Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)*;
 - *Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)*;
 - *Azienda Calabria Lavoro*;
 - *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)*;

- Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
 - Ente per i Parchi marini regionali;
 - Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
 - Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
 - Fondazione "Film Commission";
 - Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria - Società a responsabilità limitata - in liquidazione;
 - Fincalabra Spa;
 - Terme Sibarite Spa;
 - Sacal Spa (partecipazione regione inferiore al 20% ma controllata tramite partecipazione di Fincalabra Spa)
 - Sorical Spa;
 - Ferrovie della Calabria Srl;
 - CO.ME.TRA Scarl;
 - Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione;
 - Lamezia Europa SpA;
- la modifica all'allegato A/4-4 "Principio contabile applicato al bilancio consolidato", introdotto con DM del 11.08.2017, che esclude dal perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre comprende le società in liquidazione;

DATO ATTO CHE

- con L.R. n. 21 del 7 luglio 2022, art. 6, la Regione Calabria ha disposto l'adesione alla Società consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato "*Tech4You – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement*". Nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2023 la Regione è entrata a far parte della compagine sociale, con quota di partecipazione pari all'11,49%; trattandosi di una quota inferiore alla soglia del 20% dei voti esercitabili in Assemblea, non è previsto che la società rientri nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- con L.R. n. 39 del 10/08/2023 "*Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica del territorio rurale*", art. 5, è stato istituito il *Consorzio di bonifica della Calabria*, quale ente pubblico economico a struttura associativa. Ai sensi dell'art. 36 della medesima norma, i Consorzi di Bonifica esistenti saranno soppressi e posti in liquidazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 e, per ciascuno di essi, è prevista la nomina di un commissario liquidatore. Considerato che essi non appartengono al perimetro degli enti partecipati e/o controllati dalla Regione nè possono considerarsi enti strumentali, poiché definiti enti pubblici economici di tipo associativo, operano con risorse proprie e la Regione non partecipa alla nomina degli organi di governo, non sono stati finora inseriti nel "Gruppo Amministrazione Pubblica".

Alla data di proposta del presente provvedimento il *Consorzio di bonifica della Calabria* non risulta ancora operante. Pertanto, con l'avvio delle attività del neo-istituito Consorzio e la sua piena operatività, si potrà valutare, da parte dei Dipartimenti competenti, la sua inclusione nel GAP, anche alla luce di quanto rappresentato dalla Corte dei Conti in occasione del Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Calabria per l'Esercizio Finanziario 2022;

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e l'allegato 4/4 al medesimo decreto, ha previsto la suddivisione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" in **cinque categorie**, che sotto si riportano ed in cui si classificano gli enti e gli organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate per come segue:

- 1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - *Consiglio regionale della Calabria*;

- 2) **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - *Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)*;
 - *Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)*;
 - *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)*;
 - *Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE)*;
 - *Azienda Calabria Lavoro*;
 - *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)*;
 - *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria"*;
 - *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria"*;
 - *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana"*;
 - *Ente per i Parchi marini regionali*;
 - *Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"*;
 - *Fondazione "Film Commission"*;

- 3) **enti strumentali partecipati** dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - *Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)*;

- 4) **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - **partecipazioni dirette**:
 - *Ferrovie della Calabria Srl*;
 - *Fincalabra SpA*;
 - *Terme Sibarite SpA*;
 - *Sorical SpA*;

- partecipazioni indirette:

- *Sacal Spa;*

5) **società partecipate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione;*
- *Mediterranea sviluppo Srl - in liquidazione (partecipazione indiretta 35%);*
- *Lamezia Europa SpA (partecipazione indiretta 20%);*
- *CO.ME.TRA Scarl (partecipazione indiretta 35,71%);*
- *Sacal SpA (partecipazione indiretta 51,96%)*

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'approvazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- *Consiglio Regionale della Calabria;*
- *Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);*
- *Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);*
- *Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);*
- *Azienda Calabria Lavoro;*
- *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";*
- *Ente per i Parchi marini regionali;*
- *Autorità Regionale dei Trasporti in Calabria (ART-CAL);*
- *Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";*
- *Fondazione "Field" in liquidazione;*
- *Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;*
- *Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;*
- *Fondazione "Film Commission";*
- *Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione;*
- *Fincalabra Spa;*
- *Terme Sibarite Spa;*
- *Sorical Spa;*
- *Sacal Spa;*
- *Ferrovie della Calabria Srl;*

- *Mediterranea Sviluppo Srl in liquidazione;*
- *Lamezia Europa Spa;*
- *CO.ME.TRA Scarl;*

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore competente per materia del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- *Consiglio Regionale della Calabria;*
- *Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);*
- *Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);*
- *Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);*
- *Azienda Calabria Lavoro;*
- *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";*
- *Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";*
- *Ente per i Parchi marini regionali;*
- *Autorità Regionale dei Trasporti in Calabria (ART-CAL);*
- *Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";*
- *Fondazione "Film Commission";*
- *Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione;*
- *Fincalabra Spa;*
- *Terme Sibarite Spa;*

- *Sorical Spa;*
- *Sacal Spa;*
- *Ferrovie della Calabria Srl;*
- *Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione;*
- *Lamezia Europa Spa;*
- *CO.ME.TRA Scarl;*

2. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, al Dipartimento "Economia e Finanze" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2022 ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti regionale;

5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO